



Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Cimiteri Cittadini

PG/2016 161779 del 24/02/2016

webmaster@comune.napoli.it

p.c. Servizio Autonomo CUAG
Gare Forniture e Servizi
SEDE

Oggetto: *Project Financing, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione ambientale e votiva e servizi connessi nei cimiteri comunali. CIG 6534762033.*

Pubblicazione sul sito istituzionale:

<http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/28879>

Con riferimento alla procedura in oggetto e facendo seguito alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito internet del Comune in data 30/12/2015, si trasmettono ulteriori quesiti ricevuti, corredati dai relativi riscontri e chiarimenti forniti dallo scrivente Servizio, con invito a pubblicarli sul sito istituzionale.

Risposte quesiti

8^ DOMANDA

Il "CONSORZIO (omissis)", costituito ai sensi degli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. del codice civile, intende partecipare, a sua volta, in raggruppamento temporaneo d'impresa con altro operatore economico alla procedura in oggetto.

Tale impostazione è coerente con quanto previsto dall'allora Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C), con il Parere 11 marzo 2010, n. 48, ed è stata considerata legittima da autorevoli precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 1994, n. 811; TAR Lombardia – sez. Brescia, 19 agosto 1999, n. 753; TAR Liguria, sez. II, 7 giugno 2007, n. 1050).

Si chiede di confermare che tale modalità è ammessa dall'Ente concedente.

RISPOSTA

Con il richiamato Parere 11 marzo 2010 n. 48 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), il Consiglio ha ritenuto "che l'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 debba essere interpretato nel senso che l'elenco ivi contenuto non abbia carattere tassativo e che non sia preclusa la partecipazione ad una gara d'appalto di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da un consorzio ordinario e da una società ...".

Si conferma pertanto che è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto di un consorzio (costituito ai sensi degli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. del codice civile) in raggruppamento temporaneo d'impresa con altro operatore economico.

9^ DOMANDA


Il Consorzio in epigrafe è formato da imprese da anni operanti nel settore dell'illuminazione votiva. La compagine consortile è stata costituita da meno di sei mesi. In virtù della ratio dell'articolo 2, comma 1-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese alle

procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, laddove si afferma che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese", si chiede di confermare che i requisiti previsti ai paragrafi 8.2 ed 8.3 del Disciplinare di gara debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate e non dal consorzio, di recente costituzione, nei limiti già chiariti dall'Ente concedente.

RISPOSTA

Nel caso di consorzio di recente formazione si conferma che i requisiti previsti ai paragrafi 8.2 e 8.3 del Disciplinare di gara debbano essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Maria Illiano



Il Dirigente
Dott. Andrea de Giacomo

